

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2011, n. 16-1952

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di GAGLIANICO (BI). Approvazione della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune stesso.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Gaglianico - dotato di Piano Regolatore Generale regolarmente approvato a livello intercomunale con D.G.R. n. 69-9522 in data 14.10.1991, successivamente variato, congiuntamente ai Comuni di Candelo e Ponderano, il cui Consorzio Urbanistico veniva successivamente disciolto - nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione consiliare n. 57 in data 22.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, in forma preliminare la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il proprio territorio comunale;
- controdedurre, con deliberazione consiliare n. 26 in data 24.6.2008, esecutiva ai sensi di legge, alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 27 in data 24.6.2008, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento;
- integrare, con deliberazione consiliare n. 38 in data 28.10.2008, esecutiva ai sensi di legge, il precedente atto deliberativo n. 27 in data 24.6.2008;

rilevato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con parere in data 8.10.2009, si esprimeva favorevolmente in merito all'approvazione della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Gaglianico, e dallo stesso adottata e integrata con deliberazioni consiliari n. 27 in data 24.6.2008 e n. 38 in data 28.10.2008, a condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse a controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni - alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con successiva nota in data 16.10.2009, prot. 44401/DB0817/PPU, nel condividere il succitato parere espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, provvedeva a trasmettere il medesimo al Comune di Gaglianico, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

atteso che il Comune di Gaglianico provvedeva a:

- predisporre la parziale rielaborazione della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente per la quale sono state espletate le procedure prescritte dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., attraverso la preliminare assunzione della deliberazione consiliare n. 5 in data 28.1.2010;
- controdedurre, con deliberazione consiliare n. 18 in data 19.4.2010, esecutiva ai sensi di legge, alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 19 in data 19.4.2010, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la rielaborazione parziale della Variante in argomento;

- integrare, con deliberazione consiliare n. 32 in data 15.7.2010, esecutiva ai sensi di legge, il precedente atto deliberativo n. 19 in data 19.4.2010;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e delle definitive valutazioni espresse in data 21.4.2011 e integrata in data 28.04.2010 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale stessa, si ritiene meritevole di approvazione la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Gaglianico e dallo stesso adottata e successivamente modificata e integrata con deliberazioni consiliari n. 27 in data 24.6.2008, n. 38 in data 28.10.2008, n. 19 in data 19.4.2010 e n. 32 in data 15.7.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 28.4.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione ed all'adeguamento delle prescrizioni proposte alle disposizioni di legge vigenti e alla salvaguardia del territorio;

dato atto che le valutazioni di carattere ambientale strategico conclusive, sviluppate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed alla luce delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, sono contenute nella Determina Dirigenziale - Codice DB0805 - n. 249 in data 15.4.2011 e nell'allegato contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale in data 15.4.2011, nonché della determina Dirigenziale di rettifica - Codice DB0805 - n. 272 in data 28.04.2011, che costituiscono l'allegato documento "B", parte integrante del presente provvedimento;

considerato che con la Determina Dirigenziale - Codice DB0805 - n. 249 in data 15.4.2011 e la determina Dirigenziale di rettifica- Codice DB0805 - n. 272 in data 28.4.2011, viene espresso parere positivo di compatibilità ambientale per la Variante al P.R.G.I., subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nella relazione dell'Organo tecnico Regionale in data 15.4.2011;

dato atto inoltre di quanto illustrato nell'allegato documento "C" in data 28.4.2011, relativo alla dichiarazione di sintesi, anch'esso parte integrante del presente provvedimento;

preso atto delle Certificazioni a firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Responsabile del Procedimento del Comune di Gaglianico in data 14.7.2008 e 22.4.2010, circa l'iter di adozione della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il Comune stesso, a norma della L.R. 5.12.1977 n.56 e successive modificazioni ed in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989;

visti i pareri dell'ARPA in data 12.5.2009 prot. n.51026/SC14 e in data 5.10.2010 prot. n.108534/SS0405;

vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n. 2001/42/CE, il D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 recanti norme in materia ambientale, nonché la D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008 relativa ai primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi;

vista la D.G.R. n. 69-9522 in data 14.10.1991 con la quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale Intercomunale dei Comuni di Candelo, Gaglianico e Ponderano, successivamente variato;

vista la documentazione relativa alla Variante Strutturale allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 5 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

Art. 1

Di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 ed in qualità di Autorità competente per la V.A.S. sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, la Determina Dirigenziale – Codice DB0805 - n. 249 in data 15.4.2011 e relativa Determina di rettifica – Codice DB0805 - n. 272 in data 28.04.2011, con l'allegato contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale in data 15.4.2011, che costituiscono l'allegato documento "B", parte integrante del presente provvedimento, relativo al parere positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 28.4.2011;

ART. 2

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Gaglianico (BI) e dallo stesso adottata e successivamente modificata e integrata con deliberazioni consiliari n. 27 in data 24.6.2008, n. 38 in data 28.10.2008, n. 19 in data 19.4.2010 e n. 32 in data 15.7.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 28.4.2011, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che recepisce anche le prescrizioni contenute nelle citate Determinazioni Dirigenziali, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 3

Di approvare, ai sensi del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, in qualità di Autorità competente per la V.A.S., l'allegato documento "C" in data 28.4.2011, relativo alla pertinente dichiarazione di sintesi.

ART. 4

L'approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita al solo Comune di Gaglianico (BI), costituisce per il medesimo Comune – con le modifiche introdotte "ex officio" di cui al precedente Art. 1 – adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 5

La definitiva documentazione relativa alla Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il Comune di Gaglianico, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 27 in data 24.6.2008, n. 38 in data 28.10.2008, n. 19 in data 19.4.2010 e n.32 in data 15.7.2010,esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.PQ - Quaderno delle controdeduzioni al parere dell'Assessorato Politiche Territoriali
- Elab.PA - Relazione illustrativa in data 19.6.2008
- Elab.PA - Relazione illustrativa in data 1.7.2010
- Elab.AS1 - Scheda quantitativa dei dati urbani in data 19.6.2008
- Elab.AS1 - Scheda quantitativa dei dati urbani in data 1.7.2010
- Elab.PB - Norme Tecniche di Attuazione
- Elab.PA1 - Rapporto ambientale
- Elab.PA2 - Relazione in merito alle influenze della valutazione ambientale strategica sulla formazione della variante
- Elab.ARIR - Elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)"
- Tav.AC1 - Perimetrazione del centro abitato e classificazione strade in scala 1:5000
- Tav.AC2 - Usi civici, usi pubblici, aree boscate e aree di interesse archeologico in scala 1:5000
- Tav.AC3 - Rete acquedotto in scala 1:5000
- Tav.AC4 - Rete fognatura in scala 1:5000
- Tav.AC5 - Rete illuminazione pubblica in scala 1:5000
- Tav.AC6 - Rete distribuzione gas in scala 1:5000
- Tav.P1 - Planimetria sintetica del piano e mosaicatura dei piani nei comuni contermini in scala 1:25000
- Tav.P2 - Planimetria generale intero territorio comunale in scala 1:5000
- Tav.P2bis - Planimetria generale intero territorio comunale con individuazione delle aree modificate a seguito delle controdeduzioni al parere della Regione Piemonte in scala 1:5000
- Tav.P3 - Addensamenti e localizzazioni commerciali in scala 1:5000
- Tav.P4 - Uso del suolo – zona nord in scala 1:2000
- Tav.P5 - Uso del suolo – zona sud in scala 1:2000
- Tav.P6 - Tipi di intervento in scala 1:1000
- Tav.P7 - Sovrapposizione uso del suolo e pericolosità Geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico in scala 1:5000
- Tav.P8 - Sovrapposizione uso del suolo e localizzazioni comemrciali in scala 1:5000
- Elab. - Relazione Geologica
- Elab. - Schede Geologico-Tecniche
- Tav.2 - Carta Geologica in scala 1:5000
- Tav.3 - Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:5000
- Tav.4 - Carta Geoidrologica in scala 1:5000
- Tav.5 - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni in scala 1:5000
- Tav.6 - Carta delle opere di difesa idraulica censite in scala 1:5000
- Tav.7 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico in scala 1:5000

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato



*Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia*

Settore Copianificazione Urbanistica - Provincia di Alessandria

pietro.gamalero@regione.piemonte.it

Data 28 aprile 2011

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-1952
In data 29 APR 2011 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.I. del Comune di
Gaglianico

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della l.r.
5.12.1977, n° 56 e s.m.i.**

1. Normativa

Art. 26, 4° comma

Quale ultimo comma viene inserito il seguente "A far data dall'adozione del Piano Paesaggistico Regionale (4.8.2009) non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del codice (D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 e s.m.i.) intereventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26 e 33, in esso contenute, in quanto sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 143, comma 9 del Codice stesso."

Art. 27, 1° comma

La frase "e nel rispetto ...omissis...l.r. 56/77" viene sostituita dalla seguente "nonché dalla l.r. n. 4 del 10.2.2009".

Art. 37

Quale ultimo comma viene introdotto il seguente "Al fine di conservare, anche visivamente il tracciato del reticolo idrografico e valorizzare i corsi d'acqua, quali elementi caratterizzanti il paesaggio urbano e periurbano, dovrà essere mantenuto prevalentemente a cielo aperto il reticolo idrografico e il sistema delle rogge esistenti (evitando l'intubamento, come invece proposto per la roggia del Terzo Principe)".



Via Guasco, 1
15121 Alessandria
Tel. 0131 285036
Fax 0131 285032

Art. 39, 3° comma

All'inizio del testo, quale primo periodo, viene introdotta la seguente dizione "All'interno della sopra indicata zona di danno esterno (160 m.) e nell'ambito delle destinazioni ammesse, i nuovi interventi e le modifiche delle attività esistenti rispettano i criteri di compatibilità territoriale e ambientale di cui all'allegato del DM 9 maggio 2001, paragrafo 6.3."

Art. 39, 4° comma

L'intero comma viene sostituito dal seguente "Viste le particolari categorie territoriali presenti ed in progetto, ai sensi dell'art. 6, tab. 1 D.M. 09-05-2001, e l'assenza dal Piano Territoriale Provinciale di disposti che portino a coerenza in termini di pianificazione sovracomunale le interazioni tra lo stabilimento a rischio, le destinazioni del territorio e localizzazioni delle infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, gli interventi ammessi dalle norme di zona (zona d'attenzione di 500 m), eccedenti la manutenzione straordinaria, dovranno essere verificati tenendo conto dei contenuti dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)" allegato allo S.U.G."

Art. 39, 5° comma

Quale 5° comma aggiunto viene inserito il seguente "Le informazioni sulle aziende soggette al D. Lgs. 334/1999 e s.m.i. (scenari incidentali, frequenza di accadimento secondo quanto richiesto dal DM 9/5/2001, All. 1 par. 7) nonché i dati sulle vulnerabilità del territorio sono aggiornate almeno ogni due anni. Qualora a seguito dei suddetti aggiornamenti si configurino modifiche agli scenari incidentali, ovvero situazioni di particolare criticità ambientale e territoriale, le suddette informazioni sono comunicate ai comuni limitrofi".

Art. 42

Quale ultimo comma viene introdotta la seguente dizione "E' prevista la redazione di un "Master Plan", ovvero uno studio mirato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica preliminare alla redazione degli Strumenti urbanistici esecutivi e a ogni intervento edilizio da realizzarsi lungo la via Cavour "Trossi". Il "Master Plan " individuerà linee guida prescrittive che indirizzino la progettazione dei singoli interventi (riqualificazione, ristrutturazione, completamento e nuova realizzazione dei fabbricati e arredo urbano) e le opere di inserimento paesaggistico, di mitigazione e compensazione degli impatti".

Art. 44 bis

Quale nuovo articolo 44 bis viene inserito il seguente "**Piano di monitoraggio ambientale:**

- Per quanto riguarda il tema della percezione del paesaggio è necessario individuare, nella fase di attuazione del Piano, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati da punti di osservazione e dovrà essere, sulla base di un cronoprogramma definito, ripetuto in tempi successivi, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.
- Gli indicatori funzionali al monitoraggio del consumo di suolo, come di seguito indicati, integrano il Piano di Monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale del Piano, al fine di monitorare in maniera univoca il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, con particolare riferimento alle prime tre classi di capacità d'uso.



Indice di Consumo di suolo da superficie urbanizzata	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla <u>superficie urbanizzata</u> dato dal rapporto tra la <u>superficie urbanizzata</u> e la <u>superficie territoriale di riferimento</u> , moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla <u>superficie urbanizzata</u> all'interno di un dato territorio

Indice di Consumo di suolo da superficie infrastrutturata	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

Indice di Consumo di suolo ad elevata potenzialità produttiva	
CSP = (Sp/Str)x100	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di Capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della <u>superficie consumata complessiva</u> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di <u>suolo</u> (ha) appartenente alle classi di Capacità d'uso I, II o III, consumata dall'espansione della <u>superficie artificializzata</u> e la <u>superficie territoriale di riferimento</u> ; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della <u>superficie artificializzata</u> a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva. Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III oppure sommando i valori di consumo delle tre classi




Art. 50

Quale 7° comma aggiunto è aggiunto il seguente testo “Il rilascio delle agibilità/usabilità delle previsioni di Piano in fregio alla strada Trossi, è subordinato alla realizzazione di idonei spartitraffico o adeguata segnaletica o comunque accorgimenti che impediscano la svolta a sinistra su tutta la tratta di competenza.”.

Art. 56, 6° comma, lett. c)

Quale norma aggiunta viene introdotta la seguente lett. c) “Per le trasformazioni sottoposte alla formazione di S.U.E. che interessano la riconversione di edifici produttivi dismessi posti all’interno od in prossimità di un tessuto residenziale consolidato, devono essere individuate misure di mitigazione per gli impatti acustici ed atmosferici dovuti alle operazioni di demolizione che comportano incremento dei livelli sonori per le residenze adiacenti, generazione di polveri e traffico, nonché possibile rinvenimento di sostanze che necessitano di smaltimento o bonifica.”.

Art. 57, 2° comma bis

Quale 2° comma bis viene introdotto il seguente “Nell’ambito degli strumenti urbanistici esecutivi relativi ai contesti nel loro complesso, siano approfonditi gli aspetti finalizzati alla qualificazione paesaggistica degli interventi e alla qualità della progettazione, (definizione delle tipologie, ampiezza delle maniche edilizie, altezze, caratteri e materiali costruttivi, modalità di realizzazione delle recinzioni e del verde), e le misure di mitigazione e compensazione degli impatti paesaggistico-ambientali.”.

Art. 57, p.to 2. Norme per il SUE di via Fiorita

Al fondo del testo quale lett. e. viene inserita la seguente dizione “In considerazione della notevole estensione del contesto interessato dall’AMBITO n. 49, per il quale è proposto l’assoggettamento a SUE, delle caratteristiche peculiari dei luoghi e dell’elevato numero degli interventi previsti, si richiede che sia predisposto un progetto complessivo di inserimento paesaggistico-ambientale, che indirizzi l’impianto urbano, l’alternanza degli spazi pubblici e privati e la qualità del progetto edilizio dei singoli interventi”.

Art. 59, p.to 6, lett. f

Le parole “ove possibile” vengono stralciate.

Art. 60, comma 6, lett. f

Quale lettera f. aggiunta viene inserita la seguente “L’attuazione delle previsioni di attività di tipo produttivo è assoggettata in ogni caso a preventiva verifica del rispetto dei criteri minimi di compatibilità ambientale e territoriale di cui al DM 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. Tale analisi è effettuata su tutti i tipi di lavorazione e/o deposito con presenza di sostanze pericolose indipendentemente dall’assoggettabilità delle stesse attività al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.”.

Art. 63, p.to 6, lett. e

Quale lett. e. aggiunta viene inserita la seguente dizione “Relativamente ai SUE 35 e 47, gli ambiti posti all’interno delle fasce dei corsi d’acqua dovranno essere mantenuti liberi da alcuna struttura senza modifiche dello stato dei luoghi.”.



Art. 67, 3° comma

Quale 3° comma aggiunto è introdotto il seguente “Nelle aree agricole presenti sul territorio si intendono salvaguardati gli elementi caratteristici quali la rete irrigua, le siepi e i filari posti lungo i canali, i confini di proprietà e le strade poderali e interpoderali.”.

2. Elaborati

Tavola 7 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico - 1:5.000, legenda

La voce viene integrata con la dizione “Per i corsi d'acqua pubblici nonché per quelli demaniali occorre fare riferimento alle prescrizioni del Regio Decreto 1904, n. 523, Capo VII che indicano una fascia di inedificabilità di 10 mt (misurabili dal ciglio superiore di entrambe le sponde), valida anche per i tratti intubati.”.

Tavola 7 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico - 1:5.000

I tre edifici, a valle di quello individuato in classe IIIb2, lungo il Rio Raspuzzo, ascritti alla classe II, vengono inseriti in classe IIIb2.

Elaborato G1/b Schede

In ordine alle aree 13 (SUE 47 - art. 63 NTA) e 23 (SUE 35 - art. 63 NTA) occorrerà che gli ambiti posti all'interno delle fasce siano mantenuti liberi da alcuna struttura senza modifiche dello stato dei luoghi.

3. Cartografia

Tav. P 5, scala 1:2.000

L'area ex IPC, ora C2 (51), viene riclassificata ad uso produttivo (D2).

X Il Titolare di A.P.
arch. Giorgio ARCHESSO



Il Responsabile del Settore
arch. Pietro GAMALERO





Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA

Settore Valutazione di Piani e Programmi

DETERMINAZIONE NUMERO: 249

DEL: 15.04.2011

Codice Direzione: DB0800

Codice Settore: DB0805

Legislatura: 9

Anno: 2011

Oggetto

DIR 2001/42/CE - D.Lgs.152/2006 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931/2008 - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione Comune di Gaglianico (BI) - Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale - Legge regionale n. 56/77 - Pratica n. B00369.

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS, tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il Comune di Gaglianico, Autorità procedente, ha adottato il progetto definitivo della Variante al P.R.G.I. con DCC n. 27 del 24.06.2008;

In relazione alle procedure di Valutazione ambientale strategica, il nuovo strumento urbanistico del comune di Gaglianico si colloca come fasi procedurali nel regime transitorio, in quanto il progetto preliminare di Piano è stato adottato in data 22.11.2007, in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., prima che la Regione con DGR n. 12-8931 del 9.6.2008, definisse le modalità procedurali di applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/98;



In data 29.09.2009 con nota prot.n. 267/805, è stato formulato il Parere motivato con il quale sono state richieste integrazioni al Rapporto Ambientale e conseguenti modifiche e rielaborazioni del Piano, in modo da mantenere integrati e coerenti gli elaborati di Piano e le valutazioni ambientali;

Riguardo al progetto definitivo di Piano, l'Assessorato Politiche territoriali richiedeva con nota prot. 44401/DB0817 PPU del 16.10.2009 modifiche e integrazioni al Piano in argomento ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77;

La documentazione di Piano rivista a seguito delle osservazioni regionali di carattere urbanistico e ambientale, adottata con D.C.C. n. 19 del 19.04.2010, è pervenuta alla Direzione regionale Programmazione Strategica in data 23.04.2010 e resa disponibile all'istruttoria in data 19.07.2010;

La Regione, Autorità competente per la VAS per la verifica dell'ottemperanza alle richieste formulate nel Parere motivato per il Piano in oggetto, ha attivato l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, relativamente al progetto definitivo di Piano controdedotto. A riguardo sono state convocate tre riunioni, in data 12.11.2010, in data 15.3.2011 e in data 22.03.2011, unitamente al Settore territoriale competente e allargate alla Direzione Agricoltura, nelle quali sono stati affrontati gli aspetti procedurali e valutata la rispondenza delle modifiche apportate al Piano a seguito delle osservazioni espresse nel Parere motivato di compatibilità ambientale;

Il parere conclusivo di valutazione ambientale relativo al progetto definitivo di Piano controdedotto è stato predisposto con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente, prot. 40189/DB10. 02 del 15.12.2010, così come integrato con nota prot. n. 5825/DB10 del 29.03.2011) e della Direzione Agricoltura (nota prot.n. 34700/DB11. 00 del 28.12.2010), agli atti del Settore Valutazione di Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia;

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale, che hanno evidenziato, in relazione al contesto ambientale e paesaggistico interessato, criticità che necessitano di ulteriore affinamento normativo e hanno fornito osservazioni e indicazioni tecnico-operative al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti che il Piano potrebbe determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

ritenuto necessario che l'Autorità competente, ai fini della compatibilità ambientale del Piano, faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione.

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'organo tecnico regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati

- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

DETERMINA

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere positivo di compatibilità ambientale per la Variante al P.R.G.I.- Progetto definitivo, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nella Relazione dell'Organo Tecnico regionale, allegata al

presente provvedimento quale parte integrante, che dovranno essere recepite nella successiva fase di approvazione del Piano quali integrazioni alle Norme di Attuazione del progetto definitivo di Piano;

2. di stabilire che copia della presente determinazione sia inviata al Responsabile del procedimento di approvazione urbanistica del Piano per i successivi adempimenti;
3. di stabilire che copia del presente provvedimento sia pubblicata sul sito web della Regione Piemonte;
4. di stabilire che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

arch. Margherita BIANCO





Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneB08@regione.piemonte.it

Allegato

Prot.int. n.370 /DB0805 del 15 aprile 2011

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione

DIR 2001/42/CE

D.Lgs n. 152/2006 Parte II; Titolo I – DGR n. 12-8931/2008

LR n. 56/1977 smi

Comune di Gaglianico (BI) - Variante al PRGI

Pratica n° B00369

Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS inerente la Revisione del Piano a seguito del Parere motivato di compatibilità ambientale

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio dell'Organo Tecnico regionale sulla valutazione delle modifiche apportate al Piano in oggetto, adottate dal Comune di Gaglianico (D.C.C. n. 19 del 19.04.2010), quale autorità proponente, in applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006, art. 15, comma 2, alla luce del Parere motivato di compatibilità ambientale (Prot. n. 267/DB805 del 29.09.2009) formulato della Regione, in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità preposta al processo valutativo tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della LR n. 40/98, formato dalla Direzione Ambiente e dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Valutazione Piani e Programmi, che ha altresì assunto la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla DGR n. 12-8931/2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 152/2006.

In relazione alle procedure di Valutazione ambientale strategica, la Variante del comune di Gaglianico si colloca come fase procedurale nel regime transitorio, in quanto il progetto Preliminare di Piano è stato adottato in data 22.11.2007, in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, ma prima che la Regione, con DGR n. 12-8931 del 9.6.2008, definisse le modalità procedurali di applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/98.

Il processo di VAS è iniziato con la trasmissione da parte del Comune di Gaglianico (Bi) del progetto definitivo della variante al PRGI in oggetto, con DCC n. 27 del 24.6.2008, che è stato trasmesso alla Regione per l'esame di merito.

L'OTR VAS, verificate le carenze analitiche e valutative e constatate le possibili ricadute ambientali determinate dalle nuove previsioni urbanistiche, aveva formulato, in data 29.09.2009 con nota prot.n. 267/805, il Parere motivato con il quale veniva richiesta un'integrazione del Rapporto Ambientale, dalla quale doveva derivare una rielaborazione del Piano stesso, in modo da mantenere integrati e coerenti gli elaborati di Piano e le valutazioni ambientali.

L'Assessorato Politiche territoriali richiedeva, con nota prot. 44401/DB0817 PPU del 16.10.2009, modifiche e integrazioni al Piano in argomento, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77.

La documentazione di Piano rivista a seguito delle osservazioni regionali, adottata con D.C.C. n. 19 del 19.04.2010, è pervenuta alla Direzione regionale Programmazione Strategica in data 23.04.2010 e resa disponibile all'istruttoria in data 19.07.2010.

Ai fini dell'istruttoria del progetto definitivo di Piano controdedotto sono state convocate tre riunioni dell'OTR per la VAS dei Piani comunali, in data 12.11.2010, in data 15.3.2011 e in data 22.03.2011, unitamente al Settore territoriale competente e allargate alla Direzione Agricoltura, nelle quali sono state affrontate gli aspetti procedurali e valutata la rispondenza delle modifiche apportate al Piano a seguito delle richieste formulate nel parere motivato.

Gli specifici elaborati inerenti il processo di VAS esaminati ai fini della presente relazione sono di seguito elencati:

- Rapporto ambientale;
- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Elaborato tecnico "Rischio incidenti rilevanti.

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente, prot. 40189/DB10. 02 del 15 dicembre 2010 così come integrato con nota prot. n. 5825/DB10 del 29.03.2011) e il parere della Direzione Agricoltura (nota prot.n. 34700/DB11. 00 del 28.12.2010), agli atti del Settore Valutazione di Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.

2. INQUADRAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI

Il comune di Gaglianico è localizzato sulla direttrice viaria di accesso all'abitato di Biella (ex S.S.n.230 – via Cavour) ed il suo territorio, ad oggi, è segnato dalle profonde trasformazioni urbanistiche determinate dagli insediamenti produttivi e terziari, che si sono sviluppati sulla viabilità principale costituita dalla ex S.S. 230 "Trossi", fino a formare un tessuto urbano che, senza soluzione di continuità, si lega con i centri limitrofi e con l'area industriale e commerciale di Biella.

L'area di pianura e le aree agricole ancora presenti, inserite in una matrice territoriale fortemente antropizzata, risultano così separate, anche percettivamente, dalla rete ecologica e dagli ambiti di rilevante interesse ambientale e paesaggistico costituiti dalle aree montane, poste a confine del territorio in esame.

Il territorio ha subito notevoli espansioni urbane determinate dalla costruzione di grandi contenitori a uso industriale e commerciale, che hanno sostanzialmente cancellato la scansione storica e la riconoscibilità degli insediamenti consolidati.

3. CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI PIANO

Il Piano si prefigge:

- la promozione del completamento del comparto terziario e produttivo presenti lungo la via Cavour (strada Trossi) governando le trasformazioni spontanee da produttivo a commerciale;
- l'incremento della popolazione residente con sviluppo del comparto residenziale, anche mediante nuove espansioni;
- il recupero dei Nuclei di Antica Formazione;
- la valorizzazione dei temi collettivi quale elemento di riconoscimento ed appartenenza al Comune;
- l'inquadramento delle problematiche legate al sito industriale a rischio di incidente rilevante ILARIO ORMEZZANO SAI S.p.A. di Gaglianico.

Tra le azioni individuate dal Piano per il perseguimento di questi obiettivi, alcune potrebbero avere effetti ambientali rilevanti, soprattutto per quanto concerne il consumo di suolo agricolo, l'inquinamento acustico ed atmosferico.

4. ASPETTI METODOLOGICI

In riferimento al Rapporto Ambientale, si rileva che il Piano soddisfa solo parzialmente quanto previsto dall'all. VI del D.lgs. 152/2006 e della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Il documento risulta, inoltre, di difficile lettura in quanto manca di un indice generale e le numerose cartografie, schede ed elenchi presenti al suo interno, prive di una descrizione di accompagnamento, sono disseminate tra le analisi e le valutazioni senza alcun criterio logico.

I caratteri socio economici e territoriali sono rappresentati esclusivamente da indicatori: manca quindi un'analisi dettagliata del contesto territoriale e socio economico. L'analisi delle componenti ambientali è estremamente sintetica e posizionata sotto il titolo "Matrici ambientali interessate dalle azioni di Piano" dopo alcune cartografie, schede ed elenchi di altra natura.

Nonostante nel documento siano state inserite numerose cartografie, poche di queste risultano utili a comprendere gli aspetti territoriali ed ambientali pertinenti il Piano.

La carta dei vincoli, pur presente nel documento, non consente però di leggere in maniera precisa i cerchi di danno dell'azienda a rischio d'incidente rilevante, la zona di rispetto dalle captazioni idriche, la fascia di rispetto cimiteriale, la fascia di rispetto dell'elettrodotto. Sarebbe bastato riportare schematicamente i contenuti della tavola P2, ove alcuni di questi vincoli sono esplicitati, oppure rimandare direttamente a tale tavola.

A seguito delle integrazioni richieste con il parere OTR VAS (nota prot.n. 267/805 in data 29.09.2009), il R.A., ora contiene capitoli riguardanti l'analisi dei problemi ambientali esistenti, un'analisi delle alternative, la valutazione degli effetti ambientali significativi dovuti alle previsioni di Piano, le misure per la compensazione e mitigazione ambientale.

5. ASPETTI AMBIENTALI

Si riporta di seguito l'analisi delle diverse azioni di Piano relativamente agli effetti sulle componenti ambientali interessate e alla gestione di determinate tematiche ambientali.

Suolo

Le indicazioni sullo stato di utilizzo attuale del suolo risultano estremamente generiche.

Si condivide, quindi, con ARPA che l'affermazione contenuta nel R.A. "il territorio comunale è pressoché totalmente antropizzato; le restanti parti sono quasi totalmente sfruttate dall'agricoltura, lasciando allo stato naturale delle superfici estremamente contenute e poco rilevanti nel quadro dei valori ambientali provinciali" impone che relativamente alle **aree libere** siano condotti maggiori approfondimenti al fine di valutarne le eventuali problematiche legate al loro utilizzo ora e nel futuro.

ARPA segnala, inoltre, che per l'ampia **area boscata** nella parte meridionale del territorio comunale il Piano Forestale Territoriale prevede una destinazione F, cioè area a servizi sociali ed attrezzature a livello comunale. Considerata la sua eccezionalità all'interno del Comune sarebbe opportuno tutelare le aree limitrofe e, in generale, individuare forme di valorizzazione delle aree boscate e agricole rimaste per compensare la perdita di suolo conseguente alle previsioni di Piano.

Qualità dell'aria e rumore

La massiccia commistione di attività industriali, produttive, commerciali e ludiche che si viene a delineare lungo la via Cavour, mediante la conferma di attività esistenti e la previsione di nuove, produrrà indubbiamente un innalzamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico. Esso potrebbe avere effetti dannosi per la salute umana soprattutto nel tratto settentrionale, prossimo al comune di Biella, dove sono presenti anche residenze.

La valutazione acustica effettuata da ARPA allegata al Piano non analizza l'incremento di traffico lungo la provinciale via Cavour, nonostante le valutazioni sul traffico condotte dal Comune al fine di verificare il dimensionamento dell'infrastruttura stradale proposta, evidenzino un incremento del traffico veicolare e una diminuzione della velocità di transito.

Si ritiene riduttivo considerare come unici elementi di mitigazione per il rumore la previsione di norme che prescrivono la piantumazione delle aree da destinare a parcheggio, ricercando in questi elementi valenza di barriera antirumore da interporre tra i nuovi edifici e la viabilità principale, così come indicare per i completamenti di aree commerciali esistenti "la necessità di realizzare i nuovi volumi preferibilmente ad una distanza dalla viabilità maggiore od uguale a quella degli edifici esistenti, preferibilmente sul lato opposto a quello fronte strada, con l'obbligo di presenza di piantumazioni preferibilmente sempreverdi aventi anche funzione di mitigazione acustica dei rumori provenienti dal traffico veicolare in transito".

Relativamente ai probabili impatti sulla qualità dell'aria, si ritengono inverosimili le valutazioni effettuate che ipotizzano una diminuzione delle emissioni legate all'evoluzione del parco veicoli circolante pressoché proporzionale all'incremento di traffico stimato, lasciando sostanzialmente immutato l'attuale livello di inquinamento atmosferico.

Per quanto riguarda le mitigazioni individuate per l'inquinamento atmosferico si ritiene che siano anch'esse estremamente riduttive anche perché pressoché identiche a quelle previste per il rumore (piantumazione di essenze preferibilmente sempreverdi e posizionamento dei nuovi edifici come degli ampliamenti ipotizzati, alla maggior distanza possibile dalla viabilità). È, inoltre, da considerarsi improponibile come misura mitigativa rendere prescrittive <<sia per i

nuovi comparti come per i completamenti di quelli esistenti alcune disposizioni relative al posizionamento degli apparati di ingresso ed uscita degli impianti di ventilazione>>.

Infine il R.A. evidenzia che per la riconversione degli edifici produttivi dismessi posti in sede impropria, all'interno od in prossimità di un tessuto residenziale consolidato, durante le operazioni di demolizione vi sarà un incremento dei livelli sonori per le residenze adiacenti con superamento dei limiti, generazione di polveri e traffico, rinvenimento di sostanze che necessiteranno di smaltimento o bonifica. Per tali impatti acustici ed atmosferici, tuttavia, il Piano rimanda l'individuazione di misure di mitigazione agli strumenti urbanistici esecutivi. Ciononostante non è stato rinvenuto all'interno delle NTA quanto asserito nel R.A. circa la richiesta, in fase di presentazione dello S.U.E., che gli elementi suddetti "vengano considerati quali temi della progettazione proposta".

Rischio industriale

Lo stabilimento industriale ILARIO ORMEZZANO SAI S.p.A., come affermato nel R.A., comporta indiscutibilmente problemi ambientali, anche per le conseguenze di un incidente che ha provocato il versamento di sostanze clorurate nel terreno.

Le aree di danno esterno allo stabilimento risultano tutte antropizzate con presenza di attività quali Biella Fiere, impianti ricreativi (Bowling e discoteca) attività commerciali e produttive differenti. L'ambito di potenziale danno è anche zona di rispetto delle captazioni idriche.

Con riferimento al parere rilasciato nel maggio 2008, dall'esame dell'Elaborato Tecnico RIR trasmesso emerge la non ottemperanza dei seguenti punti:

- relativamente all'aggiornamento dei dati il Comune dichiara che le informazioni sono riferite al 2006. Tuttavia il documento riporta in allegato uno stralcio del Piano di emergenza esterno (che è stato verificato nel 2002) e uno stralcio della relazione del gruppo istruttorio "Valutazione per l'Elaborato tecnico RIR" nel quale si legge "[...] il gestore ha presentato nell'ottobre 2000 il rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99. Essendo stato presentato in data antecedente l'entrata in vigore del DM 9 maggio 2001, il rapporto non contiene ancora un apposito allegato concernente gli elementi per la pianificazione territoriale; tuttavia sono state estrapolate le seguenti informazioni utili al controllo dell'urbanizzazione, secondo quanto stabilito al par. 7.1 dell'allegato al DM 9 maggio 2001". Al proposito, oltre al non aggiornamento dei dati, si segnala che non vi è alcun approfondimento sugli scenari con effetti ambientali e le relative misure preventive e protettive in essere presso lo stabilimento;
- non è riportato all'interno delle NTA alcun impegno del Comune all'informazione dei Comuni confinanti, obbligo tra l'altro richiamato anche nella DGR 31-286 del 5/7/2010. Inoltre, sempre con riferimento alle NTA riportate nell'Elaborato RIR, si evidenzia che non sono chiare le limitazioni discendenti dall'analisi dell'Elaborato tecnico RIR: non sembrano infatti esserci richiami specifici né alla tabella di compatibilità prevista dal DM 9 maggio 2001 né alle cartografie che riportano la compatibilità territoriale e ambientale. Inoltre, la legenda riportata nell'ultima pagina dell'Elaborato RIR sembra riferirsi alla figura di pag. 21 e non sembra avere alcun riscontro nelle NTA;
- non è stata affrontata l'analisi del rischio industriale per le attività produttive con sostanze pericolose al di sotto delle soglie quantitative definite dalla normativa Seveso, come tra l'altro richiesto anche dalle Linee guida approvate con DGR 17-377 del 26/7/2010.

In ultimo, con riferimento alle suddette Linee guida, oltre all'assenza dell'analisi del rischio industriale, si segnala che non è presente l'area di esclusione intorno allo stabilimento chimico.

Bonifiche

Tra le criticità ambientali segnalate nel R.A. vi è l'area in fase di bonifica, contaminata da sostanze clorurate, posta al confine con i comuni di Verrone e Sandigliano ed in parte ricompresa nell'ambito produttivo dello stabilimento chimico Ormezzano. Si asserisce che relativamente alle operazioni di bonifica delle aree interessate da incidente industriale, sono in atto adeguate operazioni di monitoraggio sia per valutare l'eventuale evoluzione dell'area interessata, sia per modulare gli interventi di bonifica in atto in relazione agli effetti prodotti.

Inoltre, a seguito delle osservazioni ricevute durante la pubblicazione del Piano, nelle N.T.A. sono state date indicazioni per il sito contaminato del "Punto vendita "ESSO3254" ubicato sulla ex S.S. 143 al km 29+942, indicato all'anagrafe regionale dei siti contaminati con il codice 1411 e per il sito "TINTORIA TAB" di via Marconi 55, segnalata quale potenziale area contaminata da versamento di idrocarburi dal Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate.

Si valuta, quindi, positivamente l'aver previsto per il "Punto vendita "ESSO3254" in sede di interventi eccedenti la sola manutenzione straordinaria e per l'ex "TINTORIA TAB", in sede di presentazione del prescritto strumento esecutivo, l'obbligo di allegare agli elaborati progettuali la necessaria documentazione e gli eventuali pareri di competenza degli Enti preordinati a tale scopo, in relazione rispettivamente alle attività di bonifica intraprese per la prima e delle eventuali operazioni di bonifica necessarie per la seconda.

Elettrosmog

Il territorio comunale è attraversato da un elettrodotto di 132KV di proprietà ENEL, che non risulta nella cartografia presentata. Non sono di conseguenza indicate le fasce di rispetto per l'elettrodotto, all'interno delle quali, secondo quanto stabilito dalla L. n. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Con DGR 19 marzo 2007 n.19-5515, la Regione Piemonte ha inoltre indicato linee di indirizzo per la mitigazione dei campi elettromagnetici su cui basare lo sviluppo di progetti di carattere urbanistico. In particolare si raccomanda, oltre al rispetto dei limiti fissati dalla normativa, la compatibilità con il principio della prudent avoidance, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), al fine di ridurre l'esposizione dei ricettori per i quali sia stata valutata l'esposizione a valori di campo magnetico compresi tra 0,5 e 3 micro tesla (μT). In quest'ottica viene richiesto alle amministrazioni comunali di consultare il gestore della linea elettrica per l'indicazione, oltre le fasce di rispetto, delle "fasce di attenzione" ai lati dell'elettrodotto, dove esse possano raccomandare l'applicazione del principio della prudent avoidance anche per la realizzazione di edifici che potrebbero sorgere al suo interno. Pertanto nello spazio circostante gli elettrodotti, dovrà essere prevista anche una fascia di ampiezza variabile in riferimento al valore del campo magnetico ricompreso tra 3 e 0,5 μT .

Rifiuti

- Rifiuti urbani

Nel R.A. non è presente un'analisi sulla produzione di rifiuti urbani e speciali e le NTA non contengono criteri per la gestione dei rifiuti, prevedibilmente in aumento viste le previsioni di espansione residenziale e produttiva del Piano.

Si fa presente, innanzitutto, che la Regione ogni anno con apposita deliberazione approva i dati di produzione di rifiuti urbani e di raccolta differenziata forniti dai Consorzi di bacino, tramite un applicativo in RUPAR. Pertanto per ciascun comune è possibile avere i dati circa la produzione totale di rifiuti, quella pro-capite e la percentuale raggiunta di raccolta differenziata. Ciò consente di valutare, mediante l'andamento negli anni della raccolta differenziata, se c'è stato un peggioramento o un miglioramento.



E' necessario conformare il Piano con le indicazioni e previsioni contenute nei documenti programmatori regionali e provinciali (es. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, Programmi Provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani) e di prevedere le misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente. Si ricorda a tal proposito, che l'art. 205, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. stabilisce che, al 31 dicembre 2012, sia assicurata una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65% e che per favorire i servizi domiciliari di raccolta differenziata (internalizzati e/o esternalizzati) l'art. 4, della Legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 ed i Criteri Tecnici Regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani, adottati con Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010 n. 32-13426, prescrivono che le Amministrazioni comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano, tra l'altro, la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani.

In considerazione a quanto sopra esposto, è quindi opportuno prevedere dei criteri atti alla localizzazione ed al posizionamento dei punti di conferimento finalizzati alla raccolta dei rifiuti (es. isole interrato, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc.) e/o delle strutture di servizio (centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati) funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ritenuto più idoneo sia a soddisfare le esigenze delle utenze servite, sia ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione regionale e provinciale.

- Rifiuti speciali

Siccome il Piano preveda nuove aree di espansione di tipo produttivo il R.A. avrebbe dovuto valutare gli effetti conseguenti all'incremento della produzione di rifiuti provenienti dalla attività produttive. L'espansione delle aree produttive determinerà, infatti, un incremento di produzione di rifiuti speciali (così come definiti dal c. 3, art. 184 del D.lgs 152/2006). Si sottolinea, pertanto, che la gestione di questa tipologia di rifiuti deve fare riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti, in particolare ai documenti programmatici regionali e provinciali (es. I Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi).

Acque

Relativamente alla rete idrografica superficiale sul territorio del comune, posto a cavallo tra i bacini del torrente Elvo e del torrente Cervo, sono presenti il Rio Margone, la Roggia del Terzo Principe che taglia tutto il territorio comunale da nord ovest a sud est e alcuni rii minori oltreché il canale scolmatore del nuovo ospedale di Biella.

Relativamente alla decisione del Comune di stralciare lo spostamento di via della Moglia perché ritenuto eccessivamente oneroso da parte del privato, pur ritenendo possibile lo spostamento della roggia "Terzo Principe", non è condivisibile la proposta di una sua intubazione al di sotto del marciapiede. Il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte auspica, infatti, non solo la conservazione anche visiva di tali corsi d'acqua caratterizzanti il paesaggio, ma anche la loro valorizzazione.

Acque sotterranee e vulnerabilità idrogeologica

Dal R.A. emerge che il Comune è caratterizzato da una falda superficiale estremamente vulnerabile, con valutazioni che vanno da Alta ad Estremamente Elevata. In particolare tutta l'area individuata come possibile addensamento A. 5 è caratterizzata dalla presenza di una falda superficiale in alcuni punti sub affiorante. La modificazione dagli attuali usi produttivi a commerciali è sicuramente una scelta che comporta minor rischio, limitando la presenza di materie prime o di lavorazione potenzialmente pericolose.

7



Si valutano positivamente le azioni di Piano all'art. 20, all'art. 23 c. 3 e all' art. 63 c. 7 delle NTA dove viene prescritto che sono da evitare locali interrati che possano interferire con la falda superficiale presente e, ove non risulti possibile escludere tale ipotesi, tali interventi devono essere supportati da un adeguato studio idrogeologico che valuti attraverso misurazioni piezometriche la variazione della falda e le interazioni dei nuovi manufatti in progetto compresa la vulnerabilità della fase esecutiva.

Per quanto riguarda la falda profonda, alla quale attingono gli esistenti pozzi per usi idropotabili, sia appartenenti alle reti pubbliche (acquedotti pubblici di Gaglianico e Benna) che ad usi minerari in concessione (stabilimento Coca Cola), si dichiara che è difficilmente raggiungibile, (profondità prossima ai 120m) e per contro relativamente ben protetta dalle formazioni geologiche interposte ed è costantemente monitorata.

Tuttavia risulta che nello scorso agosto la parte nord di Gaglianico, sino alle vie Felice Trossi e via XX Settembre, è stata interessata dal divieto di utilizzare per qualunque scopo l'acqua dei pozzi a sud di Biella in quanto dalle analisi effettuate dall'Arpa di Biella era stata evidenziata la presenza, oltre i limiti previsti dalla normativa, di "tetracloroetilene".

In considerazione della presenza nell'area di insediamenti produttivi, sarebbe opportuno valutare gli effetti di tale inquinamento chimico in quanto, anche se non ci fossero problemi alla rete idrica dell'acquedotto pubblico, i pozzi pescano dalla falda sottostante.

Piano di monitoraggio

Il Monitoraggio previsto sembra essere sostanzialmente mirato a verificare l'attuazione degli obiettivi e delle azioni di Piano.

Ai sensi del Dlgs.152/06, invece, il monitoraggio oltre ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, deve verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

In sostanza è richiesto un Monitoraggio "ambientale" del Piano ed è questo che deve essere pubblicato in allegato al Piano approvato.

Gli indicatori proposti non rispondono, quindi, alle esigenze di cui al D.Lgs. 152/2006; si fa presente che tra gli indicatori da individuare devono essere presenti anche quelli capaci di monitorare le misure previste per mitigare le scelte impattanti di Piano, al fine di valutare la loro effettiva efficienza.

A tal fine si richiede l'utilizzo di un set di indicatori ad integrazione di quelli già proposti, funzionali a monitorare il perseguimento degli obiettivi ambientali e l'impatto delle azioni di Piano sulle componenti ambientali.

6. ASPETTI TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

In merito agli aspetti paesaggistico-territoriali si osserva che il territorio di Gaglianico complessivamente presenta un impianto urbanistico disorganico e frammentato, con graduale perdita dei caratteri di identità; infatti l'espansione urbana è avvenuta in relazione al crescente sviluppo a carattere lineare del comparto produttivo in continuità con il comune di Biella, che ha comportato la progressiva compromissione del territorio di Gaglianico, in particolare in corrispondenza delle aree poste in fregio dell'asse viario della "strada Trossi".

L'attuale tessuto urbano appare caratterizzato da un rapporto non equilibrato tra vuoti e pieni, tra aree agricole e aree a destinazione residenziale, produttiva, commerciale. Lo spazio pubblico è discontinuo, frammentato, non definito, determinato da uno sviluppo che non ha posto in atto strategie di valorizzazione, di salvaguardia del territorio e delle preesistenze.

In relazione alle considerazioni e rilievi espressi nel precedente parere dell'OTR si osserva che il Piano a seguito del parere dell'OTR VAS ha apportato modifiche minime e non significative rispetto a quanto presentato precedentemente.

Aree residenziali

Oltre a riconfermare le aree di completamento, non attuate, previste dall'ultima variante approvata e a prevedere la riconversione in residenziali degli edifici produttivi dismessi posti in sede impropria, all'interno od in prossimità di un tessuto residenziale consolidato, il Piano prevede l'inserimento di tre nuove aree residenziali che saldano il tessuto di recente edificazione al nucleo antico. Queste nuove aree per edificazione residenziale, ubicate una all'estremità nord e una all'estremità sud della via Pietro Micca e un'altra a sud della via Fiorita, sono attualmente riconoscibili quali aree agricole o di uso agricolo.

In particolare, il comparto residenziale lungo la via Fiorita interessa un'ampia area verde prossima al centro della città, in adiacenza alla piazza della chiesa, all'area mercatale e agli edifici scolastici.

Sia questo comparto che quello all'estremità sud della via P. Micca, prossimo al Castello di Gaglianico, sono attraversati dalla Roggia del "Terzo Principe".

Insedimenti produttivi

Per quanto riguarda le aree destinate dal Piano ad insediamenti produttivi, sono riconfermate le aree del precedente strumento urbanistico ed è previsto il completamento degli ambiti produttivi esistenti per le parti interstiziali libere ancora presenti.

Lungo la via Trossi per una parte degli edifici produttivi esistenti, interclusi in ambiti prettamente terziari, è stata prevista la modifica di destinazione d'uso in commerciali.

Le proposte di completamento del comparto terziario, concentrato in particolar modo lungo la via Cavour, interessano tutte aree agricole e tra queste se ne distinguono alcune per cui è prevedibile un maggior impatto ambientale: la modificazione in terziario commerciale dell'area, attualmente destinata a comparto produttivo, lungo la via Cavour posta a sud del tracciato ferroviario; la proposta di completamento della "Biella Scarpe", in parte già previsto del piano vigente.


L'area a sud della ferrovia attualmente è tenuta a seminativo ed è attraversata da un corso d'acqua e dall'elettrodotto da 132KV. La parte prossima alla linea ferroviaria è caratterizzata da un bosco di robinie e da una piccola parte a seminativo. L'area a questa vicina, sul retro della fabbrica della "Coca Cola", per la quale è prevista la destinazione a nuovo insediamento produttivo, è anch'essa tenuta a seminativo ed è a confine con la cascina "Merletto" del comune di Candelo. Quest'area, tra l'altro, è posta all'interno del cerchio d'attenzione dello stabilimento ILARIO ORMEZZANO SAI S.p.A. ed è attraversata da un corso d'acqua.

L'area di espansione della "Biella Scarpe" è in gran parte tenuta a prato pascolo e a seminativo, mentre la parte più vicina alle attività commerciali esistenti è già stata inghiaziata con funzione di parcheggio. Permangono, pertanto, le criticità già rilevate nel precedente parere.

Infatti, rispetto al territorio rurale era stato richiesto di integrare il Rapporto Ambientale con la descrizione di tutte le aree oggetto di variante e delle relative azioni di Piano e con l'analisi delle ricadute ambientali (positive e negative) conseguenti alla variazione della destinazione d'uso di tali aree.

Poiché la Variante al P.R.G.I. proposta prevede la variazione di destinazione d'uso di alcune aree agricole, si richiedeva inoltre di quantificare la superficie complessiva delle aree agricole presenti sull'intero territorio comunale e la superficie di suolo agricolo sottratto alle attività agricole a seguito della Variante proposta, in modo da poter definire gli impatti relativi al consumo di suolo.

Le informazioni fornite dal Comune a seguito dell'integrazione del Rapporto Ambientale non soddisfano in modo esaustivo le richieste sopra descritte.



I dati generali forniti dal Rapporto Ambientale indicano che la superficie complessiva del territorio comunale è pari a 432 ettari e che le superfici agricole e forestali coprono 224 ettari circa. Oltre il 48% del territorio comunale risulta quindi in vario modo urbanizzato.

Per quanto riguarda la capacità d'uso dei suoli, dall'esame della cartografia tematica aggiornata al 2010 a scala 1:50.000 emerge che l'intero territorio comunale ricade in seconda classe, che raggruppa "suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie".

A questo proposito si sottolinea che il *Piano Territoriale Regionale vigente* relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla prima e seconda classe di capacità d'uso, evidenzia che "le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli". Anche il nuovo PTR in corso di approvazione si pone come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo, in particolare se ricadente nella I e II classe di capacità d'uso.

A seguito delle osservazioni formulate dall'Organo tecnico regionale, sono stati compiuti alcuni stralci su aree residenziali o terziarie poste in accostamento. Si rileva, però, che tali stralci sono di modesta entità e dovuti a motivazioni di natura urbanistica.

Per quanto riguarda l'impianto insediativo, si era richiesto di mantenere per quanto possibile le interruzioni presenti, salvaguardando gli ambiti agricoli periurbani ancori integri interclusi nel tessuto edificato, quali elementi di riconnessione e ricucitura con le reti ecologiche e di mitigazione degli impatti determinati dalla continua espansione delle aree produttive.

Nell'ambito n. 49, già segnalato nel precedente parere dell'OTR per la VAS, in parte già a destinazione residenziale (volumetria di 16.000 mc), era prevista una volumetria complessiva di 48.000 mc. L'area agricola esistente si configura come ambito periurbano inserito tra il nucleo di carattere storico - documentario posto in fregio alla via C.F.Trossi tra la via Pietro Micca e la via Antonio Gramsci, per il quale era stato richiesto di valutare alternative che consentissero il mantenimento, almeno in parte, della destinazione agricola esistente in coerenza con le direttive contenute a riguardo nel nuovo Piano paesaggistico regionale adottato con DGR n. 53.11975 del 4.08.2009.

La realizzazione delle proposte di Piano in tali ambiti può comportare ulteriore, rilevante pressione e consumo di suolo e interruzione della continuità visiva delle superfici agricole, con la conseguente compromissione della naturalità degli ambiti interessati dagli interventi, costituiti da aree periurbane ancora integre contigue al concentrico. Inoltre appare ancora fortemente critica e sicuramente da limitare la previsione relativa alle volumetrie previste.

Altro elemento di criticità nell'ambito 49 è costituito dalla presenza del canale irriguo denominato Roggia del Terzo Principe, elemento connotativo del paesaggio agrario da tutelare e valorizzare. Sarebbe opportuno, sempre al fine di contenere il consumo di suolo agricolo, che la porzione dell'ambito 49 compresa tra la Roggia e la via P.Micca mantenesse la destinazione agricola senza subire modifiche di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la piazza Repubblica, parte dell'area 49 sopra citata, in considerazione della progressiva perdita di identità del tessuto storico e del continuo sviluppo di nuove aree edificate, si richiede un progetto di "riqualificazione-riorganizzazione" dell'intero ambito che indirizzi gli interventi di nuova costruzione e preveda la sistemazione complessiva della piazza al fine di meglio definire una nuova centralità, punto di unione di spazi e percorsi pubblici; di aree private, di connessione delle diverse morfologie insediative che caratterizzano l'area in esame, punto di aggregazione del nuovo paesaggio urbano.

Inoltre, si rileva che il Piano avrebbe dovuto definire con maggiore chiarezza un margine urbano entro il quale concentrare le nuove trasformazioni d'uso del suolo, escludendo ulteriori espansioni in aree agricole, in coerenza anche con le Direttive e gli Indirizzi contenuti nell'art. 20 "Le aree urbane esterne ai centri storici" del nuovo PTR in fase di approvazione.

Per quanto riguarda l'area del Castello, in relazione alla necessità di salvaguardia e valorizzazione del territorio in esame e delle emergenze di valore storico-architettonico-documentario, si prende atto che il Piano prevede di mantenere integre le aree esterne ad esso, quale fascia di tutela, prevedendo nelle norme di piano l'inedificabilità con mantenimento della destinazione d'uso agricola. Si rileva inoltre che ai margini dell'ambito in esame, in adiacenza all'area del Castello di Gaglianico è presente il canale irriguo della Roggia del Terzo Principe. A riguardo, sempre in relazione alla necessità di rivalutazione delle peculiarità del territorio, si richiede di conservare e valorizzare tale elemento di valore paesaggistico.

Per le aree residenziali di nuovo impianto, sarà necessario integrare le norme di Piano, con indicazioni circa il contesto di riferimento, la qualità della progettazione, con attenzioni all'impianto, all'ampiezza delle maniche edilizie, alle altezze, ai caratteri ed ai materiali costruttivi, alla modalità di realizzazione delle recinzioni e del verde, nonché alle misure di mitigazione e compensazione degli impatti paesaggistico-ambientali. Le scelte progettuali dovranno garantire la connessione tra la trama delle zone edificate presenti e quelle di nuova costruzione, anche in termini di continuità del disegno viario esistente e degli spazi pubblici e di salvaguardia e ampliamento delle aree a verde, assicurando un legame urbanistico con gli ambiti territoriali confinanti.

Per quanto riguarda le aree destinate ad insediamenti produttivi, vengono riconfermate le aree già individuate, con il completamento degli ambiti produttivi esistenti per le parti intecluse ancora libere, con trasformazione della destinazione d'uso in commerciale, soprattutto in corrispondenza della via Trossi e di via Cavour, con modeste modifiche rispetto a quanto già oggetto di valutazione. Si segnala che comunque permangono criticità, oltre naturalmente all'area dell'attraversamento nord-sud della città, anche in zone dove la destinazione d'uso residenziale è prevalente (via Gramsci, via Matteotti, via Trossi, etc.) che dovrebbe essere mantenuta tale, limitando l'inserimento di attività produttive nelle aree intercluse, ed implementando, invece, il sistema del verde con l'obiettivo di una maggiore qualità paesaggistica. Si evidenzia che in alcune di queste aree si rileva la presenza di corsi d'acqua minori.

In merito agli insediamenti produttivi posti lungo l'asse della via Cavour si ritiene che i nuovi interventi proposti debbano prevedere studi di inserimento paesaggistico che, avvalendosi dei criteri di sostenibilità ambientale, relativi alla realizzazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), garantiscano un'elevata qualità in rapporto alla salvaguardia dell'ambiente ed all'inserimento nei contesti interessati mediante la previsione di misure di tipo mitigativo e compensativo (alberature, tipologie edilizie di qualità architettonica, organizzazione spaziale che garantisca il ricorso a soluzioni non standardizzate). In quest'ottica possono costituire un riferimento le Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate adottate con D.G.R. n. 30-11858 del 28 luglio 2009. Si ricordano inoltre le Direttive e gli Indirizzi contenuti nell'art. 21 "Insediamenti per le attività produttive" del nuovo PTR in fase di approvazione.

Rispetto all'asta di attraversamento nel suo complesso, in considerazione dello stato attuale dei luoghi, caratterizzati da insediamenti produttivi e commerciali posti a nastro in fregio alla viabilità, e delle nuove previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame, si richiede uno studio mirato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree in oggetto (Masterplan) che costituisca presupposto, riferimento e indirizzo per ogni tipo di intervento lungo

tale asse (riqualificazione, ristrutturazione, completamento e nuova realizzazione dei fabbricati e arredo urbano). Infatti, come si può rilevare, l'adattamento funzionale degli edifici da produttivo a commerciale, ha provocato un cambiamento dei caratteri formali ed estetici dei prospetti, secondo logiche di sovrapposizioni casuali, non coordinate, determinando la necessità di una progressiva ridefinizione dello spazio urbano. Tale approfondimento dovrebbe avere le caratteristiche di uno strumento esecutivo da condividere con la cittadinanza e la Regione (OTR per la VAS e Settore di Copianificazione territoriale di Biella).

La Variante in oggetto può essere un'opportunità per qualificare il territorio del Comune di Gaglianico; l'insieme di infrastrutture, aree residenziali, aree produttive, terziarie, agricole, Nuclei di Antica Formazione, potrebbe diventare un sistema di reti e di emergenze che valorizzi la lettura dei temi collettivi. Il paesaggio può diventare elemento integrato, componente strutturale del modello di sviluppo, in quanto le politiche di sviluppo locale e le politiche del paesaggio dovrebbero necessariamente integrarsi.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La valutazione delle modifiche apportate al Piano in applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs.152/2006, art. 15, comma 2, alla luce del parere motivato di compatibilità ambientale, ha messo in evidenza che permangono ancora criticità determinate dalle previsioni di Piano che potrebbero avere ricadute sulle componenti ambientali.

Tenuto conto del contesto ambientale e territoriale del comune di Gaglianico, viste le analisi e valutazioni effettuate nel Rapporto Ambientale, integrate nella documentazione di Piano a seguito delle osservazioni regionali, anche in considerazione della particolarità delle tematiche ambientali coinvolte, si ritiene che al fine della compatibilità ambientale del Piano debbano essere apportate le modifiche e integrazioni alle Norme di Attuazione come di seguito elencate.

Relativamente al Rischio Industriale, tenuto conto che le nuove NTA e lo studio tecnico non hanno recepito le indicazioni fornite nei precedenti pareri e preso atto della decisione del Comune di non modificare l'elaborato tecnico RIR, nel ribadire l'utilità delle informazioni richieste, al fine di garantire anche nel medio periodo la compatibilità territoriale ed ambientale ai sensi del DM 9 maggio 2001 dello stabilimento Seveso, si ritiene necessario che siano modificati gli artt. 39 e 60 come di seguito indicato:

- **all'articolo 39 il comma 3** sia sostituito dal seguente:

"3. All'interno della sopra indicata zona di danno esterno (160 m.) e nell'ambito delle destinazioni ammesse, i nuovi interventi e le modifiche delle attività esistenti rispettano i criteri di compatibilità territoriale e ambientale di cui all'allegato del DM 9 maggio 2001, paragrafo 6.3."

- pertanto il **comma 3 diventa comma 4**.

- il **comma 4 diventa il comma 5** così modificato:

"5. Viste le particolari categorie territoriali presenti ed in progetto, ai sensi dell'art. 6, tab. 1 D.M. 09-05-2001, e l'assenza dal Piano Territoriale Provinciale di disposti che portino a coerenza in termini di pianificazione sovracomunale le interazioni tra lo stabilimento a rischio, le destinazioni del territorio e localizzazioni delle infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, gli interventi ammessi dalle norme di zona (zona d'attenzione di 500 m), eccedenti la manutenzione straordinaria, dovranno essere verificati tenendo conto dei contenuti dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)" allegato allo S.U.G.."

- aggiungere il **comma 6**:

"6. Le informazioni sulle aziende soggette al D. Lgs. 334/1999 e s.m.i. (scenari incidentali, frequenza di accadimento secondo quanto richiesto dal DM 9/5/2001, All. 1 par. 7) nonché i dati sulle vulnerabilità del territorio sono aggiornate almeno ogni due anni. Qualora a seguito dei suddetti aggiornamenti si configurino modifiche agli scenari incidentali, ovvero situazioni di particolare criticità ambientale e territoriale, le suddette informazioni sono comunicate ai comuni limitrofi".

- all'**articolo 60** inserire al comma 6, la lettera "f":

"f. L'attuazione delle previsioni di attività di tipo produttivo è assoggettata in ogni caso a preventiva verifica del rispetto dei criteri minimi di compatibilità ambientale e territoriale di cui al DM 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante". Tale analisi è effettuata su tutti i tipi di lavorazione e/o deposito con presenza di sostanze pericolose indipendentemente dall'assoggettabilità delle stesse attività al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.."

In merito al tracciato del reticolo idrografico si richiede che all'**articolo 37** sia inserito il seguente comma:

"al fine di conservare, anche visivamente il tracciato del reticolo idrografico e valorizzare i corsi d'acqua, quali elementi caratterizzanti il paesaggio urbano e periurbano, dovrà essere mantenuto prevalentemente a cielo aperto il reticolo idrografico e il sistema delle rogge esistenti (evitando l'intubamento, come invece proposto per la roggia del Terzo Principe)".

Si richiede, al fine di valorizzare e conservare il paesaggio agricolo ancora integro e salvaguardare le modalità di coltura agricola tradizionale, di inserire in calce all'**articolo 67** quale comma 3:

- nelle aree agricole presenti sul territorio si intendono salvaguardati gli elementi caratteristici quali la rete irrigua, le siepi e i filari posti lungo i canali, i confini di proprietà e le strade poderali e interpoderali.

L'estensione e l'attuale configurazione dell'asta viaria di attraversamento del concentrico cittadino, via Cavour "Trossi", che viene interessata da nuove previsioni dal Piano in argomento, richiede attenzioni normative finalizzate a cogliere le opportunità derivanti dai nuovi interventi per perseguire la riqualificazione dell'immagine complessiva dell'asse di attraversamento dell'intera città:

- si richiede, pertanto che all'**articolo 42** sia inserito il seguente comma:

"è prevista la redazione di un *"Master Plan"*, ovvero uno studio mirato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica preliminare alla redazione degli Strumenti urbanistici esecutivi e a ogni intervento edilizio da realizzarsi lungo la via Cavour "Trossi". Il *"Master Plan"* individuerà linee guida prescrittive che indirizzino la progettazione dei singoli interventi (riqualificazione, ristrutturazione, completamento e nuova realizzazione dei fabbricati e arredo urbano) e le opere di inserimento paesaggistico, di mitigazione e compensazione degli impatti".

Riguardo all'**Ambito 49** si richiede che all' **articolo 42** sia inserito il seguente comma:

"in considerazione della notevole estensione del contesto interessato dall'AMBITO n. 49, per il quale è proposto l'assoggettamento a SUE, delle caratteristiche peculiari dei luoghi e dell'elevato numero degli interventi previsti, si richiede che sia predisposto un progetto complessivo di inserimento paesaggistico-ambientale, che indirizzi l'impianto urbano, l'alternanza degli spazi pubblici e privati e la qualità del progetto edilizio dei singoli interventi".

Per le aree residenziali di nuovo impianto si richiede che le norme di attuazione siano integrate con la richiesta che, nell'ambito degli strumenti urbanistici esecutivi relativi agli ambiti nel loro complesso, siano approfonditi gli aspetti finalizzati alla qualificazione paesaggistica degli interventi e alla qualità della progettazione, (definizione delle tipologie, ampiezza delle maniche edilizie, altezze, caratteri e materiali costruttivi, modalità di realizzazione delle recinzioni e del verde), e le misure di mitigazione e compensazione degli impatti paesaggistico-ambientali.

Al comma 6 dell'**articolo 56** sia inserita la lettera c):

c) Per le trasformazioni sottoposte alla formazione di S.U.E. che interessano la riconversione di edifici produttivi dismessi posti all'interno od in prossimità di un tessuto residenziale consolidato, devono essere individuate misure di mitigazione per gli impatti acustici ed atmosferici dovuti alle operazioni di demolizione che comportano incremento dei livelli sonori per le residenze adiacenti, generazione di polveri e traffico, nonché possibile rinvenimento di sostanze che necessitano di smaltimento o bonifica.

Aggiungere uno specifico articolo relativo al **Piano di monitoraggio ambientale**

- Per quanto riguarda il tema della percezione del paesaggio è necessario individuare, nella fase di attuazione del Piano, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati da punti di osservazione e dovrà essere, sulla base di un cronoprogramma definito, ripetuto in tempi successivi, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.
- Gli indicatori funzionali al monitoraggio del consumo di suolo, come di seguito indicati, integrano il Piano di Monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale del Piano, al fine di monitorare in maniera univoca il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, con particolare riferimento alle prime tre classi di capacità d'uso.


<i>Indice di Consumo di suolo da superficie urbanizzata</i>	
CSU = $(Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla <u>superficie urbanizzata</u> dato dal rapporto tra la <u>superficie urbanizzata</u> e la <u>superficie territoriale di riferimento</u> , moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla <u>superficie urbanizzata</u> all'interno di un dato territorio



<i>Indice di Consumo di suolo da superficie infrastrutturata</i>	
$CSI = (SI/Str) \times 100$	$SI = \text{Superficie infrastrutturata (ha)}$ $Str = \text{Superficie territoriale di riferimento (ha)}$
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

<i>Indice di Consumo di suolo ad elevata potenzialità produttiva</i>	
$CSP = (Sp/Str) \times 100$	$Sp = \text{Superficie di suolo appartenente alle classi di Capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha)}$ $Str = \text{Superficie territoriale di riferimento (ha)}$
Descrizione	Rapporto tra la superficie di <u>suolo</u> (ha) appartenente alle classi di Capacità d'uso I, II o III, consumata dall'espansione della <u>superficie artificializzata</u> e la <u>superficie territoriale di riferimento</u> ; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della <u>superficie artificializzata</u> a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva. Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III oppure sommando i valori di consumo delle tre classi

visto: il Direttore
ing. Livio Dezzani



Il Responsabile dell'Organo Tecnico
regionale per la VAS


Il Dirigente
arch. Margherita Bianco



Referente:

arch. Elio Minuto

arch. Annalisa Savio




Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA

Settore Valutazione di Piani e Programmi

DETERMINAZIONE NUMERO: 272

DEL: 28/04/2011

Codice Direzione: DB0800

Codice Settore: DB0805

Legislatura: 9

Anno: 2011

Oggetto

DIR 2001/42/CE - D.Lgs.152/2006 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931/2008 - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione Comune di Gaglianico (BI) - Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale - Legge regionale n. 56/77 - Pratica n. B00369.

Premesso che

Con Determinazione dirigenziale n. 249 del 15 aprile 2011 è stato assunto il provvedimento inerente la Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, Fase di Valutazione per la Variante al Piano Regolatore generale Intercomunale del Comune di Gaglianico (BI)

constatato che nell'allegata Relazione dell'OTR VAS alla Determinazione sopra citata, al punto 7 "Considerazioni conclusive" è presente la seguente frase:

- **all'articolo 39 il comma 3 sia sostituito dal seguente: (omissis);**

verificato che è stata indicata erroneamente la sostituzione del comma 3 all'articolo 39 invece di indicare l'inserimento di un nuovo comma, come di seguito specificato:


- **all'articolo 39 prima del comma 3 sia inserito il seguente: (omissis)**

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;



DETERMINA

di rettificare per le motivazioni citate in premessa la Determinazione dirigenziale n. 249 del 15 aprile 2011 intendendo così modificata anche la relazione dell'OTR per la VAS (prot.n. 370/DB0805 del 15.04.2011) parte integrante della Determinazione sopra citata, come di seguito indicato:

- in luogo di:

- **all'articolo 39 il comma 3** sia sostituito dal seguente: (omissis)

è da intendersi:

- **all'articolo 39 prima del comma 3** sia inserito il seguente: (omissis)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R del 21/07/2002.

Il Direttore
ing. Livio Dezzani



Allegato C alla Deliberazione della Giunta Regionale n.....in datarelativa all'approvazione della Variante al PRGI del Comune di Gaglianico (BI)

DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 152/2006

Premessa

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi prevista dall'art. 17 del D. Lgs 152/2006 e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008 che accompagna l'approvazione del Piano.

Ai sensi della predetta DGR, il presente documento contiene :

- in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- come si è tenuto conto delle analisi di compatibilità ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- quali sono le ragioni delle scelte di piano, alla luce delle possibili alternative individuate.

Il presente documento è predisposto sulla base dei dati forniti dal Comune di Gaglianico nella "Relazione in merito alle influenze della Valutazione Ambientale Strategica sulla formazione della Variante" adottata con gli elaborati di piano.

Il processo integrato di elaborazione del Piano e di valutazione ambientale

In relazione alle procedure di Valutazione ambientale strategica si rileva che la Variante al PRGI del comune di Gaglianico si colloca come fase procedurale nel regime transitorio, in quanto il progetto preliminare di Piano è stato adottato in data 22.11.2007, in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, ma prima che la Regione, con DGR n. 12-8931 del 9.6.2008, definisse le modalità procedurali di applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/98; l'entrata in vigore delle procedure di valutazione ambientale strategica è intervenuta, quindi, ad iter già avviato.

Il processo di VAS è iniziato con la trasmissione da parte del Comune di Gaglianico (Bi) del progetto definitivo della Variante al PRGI in oggetto, con DCC n. 27 del 24.6.2008, che è stato trasmesso alla Regione per l'esame di merito.

La Regione, quale Autorità competente all'approvazione del Piano, ha svolto le sue funzioni di Autorità preposta al processo valutativo tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della LR n. 40/98, formato dalla Direzione Ambiente – Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate e la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Valutazione Piani e Programmi, che ha altresì assunto la responsabilità del procedimento di VAS.

L'OTR per la VAS, verificate le carenze analitiche e valutative e constatate le possibili ricadute ambientali determinate dalle nuove previsioni urbanistiche, aveva formulato, in data 29.09.2009 con nota prot.n. 267/805, il Parere motivato con il quale veniva richiesta un'integrazione del Rapporto Ambientale, nonché vari approfondimenti dai quali doveva derivare una rielaborazione del Piano stesso, in modo da mantenere integrati e coerenti gli elaborati di Piano e le valutazioni ambientali. In particolare il Parere motivato richiedeva:

- di approfondire l'analisi del contesto in relazione alle aree agricole esistenti e alla presenza di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, poiché la sinteticità delle analisi non consentiva di comprendere appieno le caratteristiche ambientali delle aree, il loro valore e le problematiche esistenti;
- di motivare le scelte effettuate con un'analisi di alternative possibili per perseguire gli obiettivi del Piano;
- di inserire prescrizioni e specificazioni nell'apparato normativo per la scelta di soluzioni compositive e tipologiche per i nuovi manufatti (altezze, tipologie, ecc.) e per attenzioni indirizzate al risparmio energetico;
- di definire le misure per il monitoraggio degli effetti ambientali determinati dal nuovo strumento urbanistico, individuando un set di indicatori ambientali.



Ai fini dell'approvazione del Piano, per quanto di competenza in materia urbanistica l'Assessorato Politiche territoriali, con nota prot. 44401/DB0817 PPU del 16.10.2009, ha trasmesso la Relazione d'esame con la quale sono state richieste modifiche e integrazioni al Piano in argomento, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77.

A seguito dell'espressione del Parere Motivato e delle osservazioni formulate in merito agli aspetti urbanistici, sono state apportate modifiche al Piano in oggetto, adottate dal Comune di Gaglianico (D.C.C. n. 19 del 19.04.2010), che hanno condotto a controdeduzioni che necessitavano la ripubblicazione della Variante. La pubblicazione della nuova documentazione di Piano ha consentito di presentare ai soggetti ed enti interessati gli aspetti inerenti la valutazione ambientale, integrati rispetto alla precedente documentazione di "analisi di compatibilità ambientale", predisposta ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/98.

La documentazione della Variante di Piano rivista a seguito delle osservazioni regionali e dei contributi ricevuti in fase di pubblicazione è stata adottata con D.C.C. n. 19 del 19.04.2010, pervenuta alla Direzione regionale Programmazione Strategica in data 23.04.2010 è stata resa disponibile all'istruttoria in data 19.07.2010.

Ai fini dell'istruttoria del progetto definitivo di Piano controdedotto l'Organo Tecnico Regionale per la VAS dei Piani comunali, ha convocato specifiche riunioni in data 12.11.2010, in data 15.3.2011 e in data 22.03.2011, allargate al Settore territoriale competente e alla Direzione Agricoltura, nelle quali sono state affrontati gli aspetti procedurali e valutata la rispondenza delle modifiche apportate al Piano a seguito delle richieste formulate nel Parere motivato.

Poiché permangono alcune criticità già riscontrate nelle precedenti fasi di valutazione, al fine della compatibilità ambientale del Piano, l'istruttoria dell'OTR per la VAS, con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ha rilevato la necessità di inserire prescrizioni nel provvedimento di approvazione del Piano, quali modifiche e integrazioni alle norme di attuazione.

Le prescrizioni contenute nella Relazione dell'OTR per la VAS, parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. 249 del 15 aprile 2011, come rettificato dalla Determinazione dirigenziale n. 272 del 28.04.2011, riguardano in particolare:

- il Rischio Industriale, per il quale sono state richieste le modifiche ed integrazioni agli artt. 39 e 60 delle Norme di attuazione del Piano ,

- é' stato richiesto di conservare, anche visivamente il tracciato del reticolo idrografico e valorizzare i corsi d'acqua presenti nel territorio comunale di Gaglianico, quali elementi caratterizzanti il paesaggio urbano e periurbano, mantenendo prevalentemente a cielo aperto il reticolo idrografico e il sistema delle rogge esistenti, quali ad esempio la roggia del Terzo Principe.

- in merito alle criticità connesse all'attuale configurazione della via Cavour "Trossi", che viene interessata da nuove previsioni del Piano, sono state richieste attenzioni normative finalizzate a cogliere le opportunità derivanti dai nuovi interventi per perseguire la riqualificazione dell'immagine complessiva dell'asse di attraversamento dell'intera città, anche mediante la redazione di un "Master Plan".

Riguardo all'"Ambito 49" è stata richiesta la predisposizione di un progetto complessivo di inserimento paesaggistico-ambientale, che indirizzi l'impianto urbano, l'alternanza degli spazi pubblici e privati e la qualità del progetto edilizio dei singoli interventi.

Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio ambientale, oggetto di specifica prescrizione nel parere motivato, è stato richiesto l'inserimento di uno specifico articolo nelle Norme di Attuazione, riguardante:

- il tema della percezione del paesaggio;
- gli indicatori funzionali al monitoraggio del consumo di suolo.

29 APR 2011

Il Direttore
ing. Livio Dezzani

